

**Presupposti e fondamenti per la determinazione del valore del contributo  
tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno  
2011 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal  
decreto ministeriale 21 dicembre 2007**

Relazione tecnica alla deliberazione 18 novembre 2010, EEN 17/10

# INDICE

<b>1. OGGETTO E CONTENUTI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ANDAMENTO DEGLI INDICI DI PREZZO DELL'ENERGIA .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 <i>I prezzi dell'energia elettrica</i>.....</b>	<b>5</b>
<b>3.2 <i>I prezzi del gas naturale</i> .....</b>	<b>5</b>
<b>3.3 <i>I prezzi del gasolio per riscaldamento</i>.....</b>	<b>6</b>
<b>4. APPLICAZIONE DELLA FORMULA DI AGGIORNAMENTO.....</b>	<b>8</b>

## 1. Oggetto e contenuti

Con la deliberazione 18 novembre 2010, EEN 17/10 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha provveduto all'aggiornamento del valore del contributo tariffario unitario che, nell'ambito del meccanismo nazionale dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE o certificati bianchi) introdotto con i decreti ministeriali 20 luglio 2004 successivamente modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, sarà riconosciuto ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico loro assegnati con riferimento all'anno d'obbligo 2011.

Nei paragrafi successivi viene sintetizzato il quadro normativo e regolatorio di riferimento dal quale discendono le modalità di calcolo del contributo applicate nel provvedimento in oggetto.

## 2. Quadro normativo di riferimento

In attuazione del disposto dell'articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, in materia di copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti nell'ambito del meccanismo dei TEE, la deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/04 ha stabilito di:

- definire un contributo tariffario unitario per singola tonnellata equivalente di petrolio risparmiata e non differenziato in funzione del tipo di interventi realizzati, al fine di incentivare l'efficienza nella realizzazione degli interventi di risparmio energetico e di non alterare il meccanismo di mercato introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, teso a promuovere gli interventi di risparmio energetico che hanno un miglior rapporto tra costi dell'intervento e benefici conseguiti in termini di risparmi di energia;
- determinare un valore di contributo tariffario unitario che tenga conto della necessità di contenere l'impatto dell'attuazione del meccanismo sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale e in modo da garantire che l'aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori sia sempre inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall'attuazione del meccanismo stesso.

Adottando i criteri sopra esposti, il valore del contributo unitario per l'anno 2005 è stato fissato pari a 100,00 euro/tep risparmiata e non è stato aggiornato nei successivi due anni d'obbligo (2006 e 2007).

Il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha apportato modifiche e integrazioni al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, in base alle quali l'Autorità ha ritenuto opportuno, anche tenuto conto degli esiti di due consultazioni in materia, mantenere pari a 100 euro/tep il contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2008 (deliberazione 28 dicembre 2007, n. 345/07).

Il successivo decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 ha confermato i poteri dell'Autorità in materia di definizione del contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica o certificati bianchi) prevedendo, in particolare, all'articolo 7, comma 4, che *“L'Autorità provvede all'individuazione delle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del decreto stesso, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle*

*tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale*". In aggiunta, il decreto legislativo n. 115/08 ha disposto che *"ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale."* (art. 7, comma 3).

A seguito di tali evoluzioni e della consultazione sul documento 29 ottobre 2008, DCO 32/08, con deliberazione 29 dicembre EEN 36/08 l'Autorità ha introdotto una formula di aggiornamento automatico del valore del contributo tariffario da applicarsi a partire dall'anno d'obbligo 2009. In base a tale formula, il contributo tariffario viene aggiornato annualmente in funzione dell'andamento dei prezzi di acquisto dell'energia da parte di clienti finali domestici.

In particolare, la deliberazione EEN 36/08, per come modificata dalla deliberazione EEN 01/09, ha modificato e integrato la precedente deliberazione n. 219/04, introducendo la seguente formula di aggiornamento del contributo tariffario unitario:

$$C(t+1) = C(t) \cdot (100 + E)/100 \quad (1)$$

dove:

- $t+1$  è uno degli "anni d'obbligo" indicati alle lettere e), f), g) e h) dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (2009, 2010, 2011, 2012);
- $t$  è l'anno precedente a  $t+1$ , nel corso del quale viene assunto il provvedimento di aggiornamento del contributo tariffario;
- $C(t)$  è il valore del contributo tariffario unitario in vigore per l'anno  $t$ ;
- $E$  è la media aritmetica delle riduzioni percentuali registrate dai clienti finali domestici per i seguenti tre indici valutati tra il periodo di riferimento dell'anno  $t-1$  e dell'anno  $t$  e arrotondati con criterio commerciale a due cifre decimali:
  - valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorità;
  - valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m<sup>3</sup>, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorità;
  - valore medio del prezzo del gasolio per riscaldamento, al lordo delle imposte, in base ai dati resi noti mensilmente dal Ministero per lo Sviluppo Economico;
- "periodo di riferimento" di un anno sono i dodici mesi che precedono il mese di ottobre dello stesso anno.

La formula di aggiornamento di cui sopra è stata finora applicata per la determinazione del contributo tariffario relativo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico assegnati per l'anno 2009 e per l'anno 2010.

### 3. Andamento degli indici di prezzo dell'energia

#### 3.1 I prezzi dell'energia elettrica

Come descritto nel paragrafo precedente, con la deliberazione EEN 36/08 si è deciso di adottare quale indice di riferimento per valutare il costo dell'energia elettrica per i clienti finali domestici, il valore della tariffa domestica D2 al lordo delle imposte (utente tipo residente con un consumo di 2.700 kWh/anno e un impegno di potenza pari a 3 kW), che viene aggiornato dall'Autorità con cadenza trimestrale e pubblicato sul sito internet della stessa Autorità.

I valori da questo indice nel corso degli ultimi quattro anni sono riportati nella Tabella 1.

*Tabella 1 – Serie storica (dal IV trimestre 2006 al III trimestre 2010) dei valori della tariffa domestica D2 al lordo delle imposte, calcolo dei valori medi annui e delle relative variazioni percentuali.*

data	Tariffa finale in c€/kWh	Tariffa media annua in c€/kWh	var %
IV tim 06	15,60		
I trim 07	15,60		
II trim 07	15,53		
III trim 07	15,53	15,56	
IV tim 07	15,91		
I trim 08	16,51		
II trim 08	17,19		
III trim 08	17,93	16,88	8,48%
IV tim 08	18,07		
I trim 09	17,15		
II trim 09	16,80		
III trim 09	16,63	17,16	1,66%
IV tim 09	16,63		
I trim 10	16,26		
II trim 10	15,77		
III trim 10	15,68	16,08	-6,29%

#### 3.2 I prezzi del gas naturale

Con la deliberazione EEN 36/08 si è deciso di adottare quale indice di riferimento per valutare il costo del gas naturale per i clienti finali domestici, il valore del prezzo per un consumatore domestico tipo (famiglia con riscaldamento individuale e consumo annuo di 1.400 m<sup>3</sup>), che viene aggiornato dall'Autorità con cadenza trimestrale e pubblicato sul sito internet della stessa Autorità.

I valori da questo indice nel corso degli ultimi quattro anni sono riportati nella Tabella 2.

Tabella 2 – Serie storica (dal IV trimestre 2006 al III trimestre 2010) dei valori del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m<sup>3</sup> al lordo delle imposte, calcolo dei valori medi annui e delle relative variazioni percentuali.

data	Prezzo finale in c€/mc	Prezzo medio annuo in c€/mc	var %
IV tim 06	69,55		
I trim 07	69,14		
II trim 07	66,78		
III trim 07	65,68	67,79	
IV tim 07	67,55		
I trim 08	69,42		
II trim 08	72,30		
III trim 08	75,70	71,25	5,10%
IV tim 08	80,10		
I trim 09	79,33		
II trim 09	73,41		
III trim 09	68,32	75,29	5,67%
IV tim 09	67,48		
I trim 10	69,34		
II trim 10	71,81		
III trim 10	74,13	70,69	-6,11%

### 3.3 I prezzi del gasolio per riscaldamento

Con la deliberazione EEN 36/08 si è adottato quale indice di riferimento per valutare il costo del gasolio per i clienti finali domestici il valore del prezzo medio nazionale mensile per il gasolio da riscaldamento, che viene rilevato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con cadenza mensile e pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero<sup>1</sup>.

La scelta di utilizzare il prezzo del gasolio per riscaldamento anziché quello del gasolio per autotrazione è stata basata su tre principali considerazioni:

- tra le tipologie di interventi di efficienza energetica per i quali i decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevedono la possibilità di ottenere il rilascio di TEE, quelle relative a climatizzazione e/o produzione di acqua calda a fini civili o di processo industriale sono numerose mentre ne compare una sola relativa all'autotrazione (“iniziative per la diffusione dei veicoli stradali a trazione elettrica e a gas naturale”);
- alla data di adozione del provvedimento nessuna richiesta di verifica e certificazione risparmi risultava essere stata presentata con riferimento a interventi di contenimento dei consumi di gasolio per autotrazione (situazione ad oggi invariata);
- l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08, prevede esplicitamente l'esclusione degli interventi sull'autotrazione dall'equiparazione introdotta, nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, tra risparmi di combustibili solidi e liquidi e risparmi di gas naturale.

I valori di questo indice nel corso degli ultimi quattro anni sono riportati nella Tabella 3.

<sup>1</sup> <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?prodcod=3&anno=2008>

Tabella 3 – Serie storica (da ottobre 2006 a settembre 2010) dei valori del prezzo medio mensile del gasolio per riscaldamento, calcolo dei valori medi annui e delle relative variazioni percentuali.

data	Prezzo finale €/mc	Prezzo medio annuo in €/mc	var %
ott-06	1.086,59		
nov-06	1.079,89		
dic-06	1.082,78		
gen-07	1.053,35		
feb-07	1.053,50		
mar-07	1.065,70		
apr-07	1.087,12		
mag-07	1.093,46		
giu-07	1.103,58		
lug-07	1.116,34		
ago-07	1.116,85		
set-07	1.130,62	1089,15	
ott-07	1.147,08		
nov-07	1.209,36		
dic-07	1.217,16		
gen-08	1.214,90		
feb-08	1.219,77		
mar-08	1.282,81		
apr-08	1.297,20		
mag-08	1.398,80		
giu-08	1.454,48		
lug-08	1.468,39		
ago-08	1.383,65		
set-08	1.346,70	1303,36	19,67%
ott-08	1.270,85		
nov-08	1.164,99		
dic-08	1.063,57		
gen-09	1.022,81		
feb-09	1.012,71		
mar-09	985,62		
apr-09	1.011,05		
mag-09	1.004,69		
giu-09	1.048,09		
lug-09	1.043,91		
ago-09	1.070,96		
set-09	1.052,36	1062,63	-18,47%
ott-09	1.056,33		
nov-09	1.089,35		
dic-09	1.081,67		
gen-10	1.119,89		
feb-10	1.114,43		
mar-10	1.149,12		
apr-10	1.182,52		
mag-10	1.197,02		
giu-10	1.201,94		
lug-10	1.179,51		
ago-10	1.177,56		
set-10	1.176,29	1143,80	7,64%

#### 4. Applicazione della formula di aggiornamento

Ai fini del calcolo del valore del contributo tariffario unitario per l'anno d'obbligo 2011, i dati riportati nel precedente paragrafo evidenziano come tra il periodo di riferimento ottobre 2008 – settembre 2009 e il periodo ottobre 2009 – settembre 2010, le variazioni dei prezzi medi dei tre indici siano state le seguenti:

- -6,29% per l'energia elettrica;
- -6,11% per il gas naturale;
- +7,64% per il gasolio da riscaldamento.

Conseguentemente, il valore del parametro  $E$ , da utilizzare per l'aggiornamento del contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2011 risulta pari a +1,587%, come evidenziato di seguito:

$$E_{2011} = \text{media}(+6,29\%; +6,11\%; -7,64\%) = +1,587\%$$

A partire pertanto dal valore di  $E_{2011}$  è possibile calcolare il valore del contributo unitario per l'anno d'obbligo 2011, applicando la formula (1):

$$C_{2010} = C_{2009} \times \left( \frac{100 + 1,587}{100} \right) = 92,22 \times \frac{101,587}{100} = 93,68$$

La Tabella 4 seguente riassume i passaggi in applicazione della formula di aggiornamento del contributo tariffario unitario per i rispettivi periodi di riferimento.

*Tabella 4 – Applicazione della formula di aggiornamento del valore di contributo tariffario per gli anni d'obbligo 2009 e 2011*

Anno d'obbligo	valore contributo nell'anno precedente in €/tep	variazione percentuale da applicare	valore contributo tariffario in €/tep
2009	100,00	-11,08%	<b>88,92</b>
2010	88,92	+3,71%	<b>92,22</b>
2011	92,22	+1,587%	<b>93,68</b>